

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 31 gennaio 2019

Deliberazione n. 2019/4/22

Oggetto: Adesione alla convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di il Direttore General f.f., Dr.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che come si evince dall'istruttoria del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed Espropriazioni,

- con Delibera n. 2018/21/308 in data 19 settembre 2018, ha incaricato lo stesso a porre in essere ogni azione utile e necessaria per l'adesione ad una centrale unica di committenza;
- con nota protocollo consortile n. 4839 del 24 ottobre 2018, è stata inoltrata richiesta di adesione alla Stazione Unica Appaltante della "Valle del Sabato" che con nota acquisita al protocollo consortile con il n. 5732 dell'11 dicembre 2018, ha comunicato il non accoglimento della domanda nella immediatezza, ferma restando tale possibilità in un prossimo futuro;
- che in accordo alla "governance", è stata inoltrata analoga richiesta alla Stazione Unica Appaltante "Unione dei Comuni Terre dell'Ufita" che con nota acquisita agli atti al prot. n. 2016 in data 15 gennaio 2019, ha comunicato l'accoglimento della stessa e trasmesso bozza di convenzione per l'adesione unitamente al "Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante";

Dato atto della proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed Espropriazioni, di approvare la bozza di convenzione unitamente al "Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante";

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di convenzione unitamente al "Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante" che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere convenzione con il Presidente della Stazione Unica Appaltante "Unione dei Comuni Terre dell'Ufita" con ogni potere e facoltà, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.
3. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'UFITA

BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DI AMMINISTRAZIONE NON FACENTE PARTE DELL'UNIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ (_____), in Grottaminarda
presso la Sede dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Ufita,

tra

- il sig. _____, che rappresenta l'Unione delle Terre dell'Ufita, codice fiscale _____, nella sua qualità di Presidente;
- il sig. _____, che rappresenta il P'Ente _____, avente sede legale in _____ codice fiscale _____, nella sua qualità di _____;

Premesso:

- che l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, al fine di costituire Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art.33 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.163/2006 (ora art.37 D.Lgs.50/2016), ha provveduto, all'uopo, a formare bozza di Regolamento per il suo funzionamento (allegato A) adottato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 10 del 29.04.2013;
- che il Regolamento proposto prevede che alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita possano aderire, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal comma 3bis dello stesso art.33 del D.Lgs.163/2006 (ora art.37 D.Lgs.50/2016), anche Comuni o altri Enti soggetti all'applicazione del detto Codice dei Contratti;
- che il Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, ai sensi dell'art.7 del suo Statuto, con Atto Deliberativo n.5 del 25.06.2013, istituiva la Stazione Unica Appaltante come Ufficio dell'Unione approvandone il Regolamento proposto dalla Giunta e le bozze di convenzione per i Comuni facenti parte dell'Unione e per gli Enti esterni all'Unione che avessero deciso di aderire alla Stazione Unica, autorizzando, altresì, il Presidente dell'Unione a sottoscrivere la convenzione anche con altri Enti che successivamente avessero manifestato la volontà di aderire alla Stazione Unica Appaltante;



- che, preso atto delle disposizioni contenute nell'art.37 D.Lgs/50/2016, il costituito Ente _____, con _____¹ n. _____ del _____, esprimeva la volontà di aderire alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita ed, in conseguenza, approvava la bozza di convenzione e la bozza di Regolamento ad esso allegato, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere la stessa;
- che la presente convenzione è formata mediante mero aggiornamento formale della bozza approvata dal Consiglio dell'Unione con la citata Deliberazione n.5 del 25.06.2013;

si conviene e stipula quanto segue

art.1

L'Ente _____ aderisce alla Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita mediante Delibera del Consiglio dell'Unione n.5 del 25.06.2013.

art.2

Il funzionamento della Stazione Unica Appaltante è disciplinato dal Regolamento approvato con gli atti indicati in premessa.

I richiami che, in detto Regolamento, sono riferiti alla disciplina vigente al momento della sua approvazione, si intendono riferiti alle corrispondenti norme della disciplina vigente all'epoca della stipula della presente convenzione.

art.3

La durata della presente convenzione è a tempo indeterminato.

Il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento. Si applica l'art.13 del Regolamento.

art.4

La Stazione Unica Appaltante è Ufficio della Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, con propria dotazione organica che sarà definita dall'organo competente della stessa Unione.

Nelle more della costituzione della dotazione organica stabile, il personale per lo svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante sarà individuato come indicato all'art.12 del Regolamento.

art.5

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'art.11 del Regolamento.



art.6

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria tra il legale rappresentante del Comune aderente ed il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

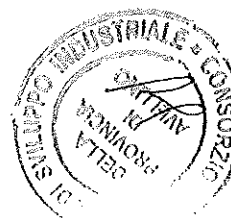
Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ente Aderente

per l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita

il Presidente

¹ Atto che, in conformità alle norme che governano il funzionamento dell'Ente aderente, autorizzano il legale rappresentante dell'Ente stesso, alla sottoscrizione della convenzione.





UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'UFITA

Bonito, Flumeri, Fontanarosa,
Frigento, Gesualdo, Grottaminarda,
Melito Irpino, Sturno e Villamaina

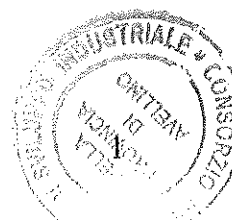
Allegato 3

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

(approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 25 giugno 2013)



UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'UFITA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

PARTI 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1 – Oggetto

art. 2 – Enti aderenti

art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante

art. 4 – Funzioni che restano nella competenza degli Enti Aderenti

PARTI II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 5 – Attività della Stazione Unica Appaltante

art. 6 – Elenchi di soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.

art. 7 – Spese di gara e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante.

PARTI III – ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 8 – Sede, indirizzo di posta elettronica, sito internet. Servizi di ragioneria e tesoreria.

art. 9 – Personale e relativa organizzazione. Seggi di gara. Commissioni giudicatrici

PARTI IV – CONTROLLI. TRATTAMENTO DEI DATI.

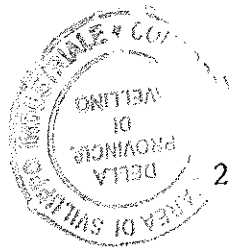
art.10 – Controllo dell'attività della Stazione Unica Appaltante

art.11 – Trattamento dei dati

PARTI V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.12 – Personale della Stazione Unica Appaltante nelle more della costituzione della dotazione organica stabile

art.13 – Recesso dell'Ente Aderente e procedimenti in corso



PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita quale Ufficio della Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.163/2006.

art. 2 – Enti aderenti

Possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, stipulando all'uopo apposita convenzione, i Comuni facenti parte dell'Unione ed altri Comuni o Amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs.163/2006.

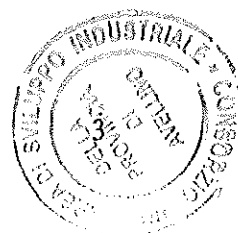
La convenzione prevede l'accettazione del presente Regolamento.

art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante

La Stazione Unica Appaltante:

- a) esegue, su impulso dell'Ente Aderente, le procedure di gara che prevedano l'acquisizione ed il confronto di più offerte, per l'acquisto di beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura) e l'affidamento della esecuzione di lavori; svolgendo le attività precisate nel successivo art. 5;
- b) provvede, su impulso di più Enti Aderenti, all'acquisizione in comune di beni e servizi, destinati agli Enti Aderenti, al fine di conseguire significative economie di scala, anche mediante il ricorso al mercato elettronico;
- c) esegue le procedure di cui alla lettera a) per le acquisizioni della stessa Unione;
- d) collabora, a richiesta, con l'Ente Aderente nella stesura degli elaborati progettuali incidenti sui procedimenti di affidamento, con particolare riguardo ai capitolati di appalto ed ai disciplinari tecnici, nonché nella stesura della Determina a contrarre; in particolare predispone e mette a disposizione dell'Ente Aderente schemi-tipo di capitolati speciali di appalto, di schemi di contratto e di disciplinari tecnici, almeno per le casistiche più comuni.

Il presente regolamento disciplina in particolare le attività della Stazione Unica Appaltante relativamente alle procedure aperte, ristrette e negoziate che prevedano l'acquisizione di più offerte. Ove ritenuto necessario dai competenti organi dell'Unione esso sarà integrato in relazione alla procedura di dialogo competitivo e per gli aspetti di dettaglio relativi al ricorso al mercato elettronico.



art. 4 -- Funzioni che restano nella competenza degli Enti Aderenti

Restano in ogni caso di competenza degli Enti Aderenti, mediante gli organi e gli uffici competenti, le fasi di programmazione e di progettazione dei servizi, delle forniture e dei lavori, sino all'assunzione della Determina a contrarre che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento di affidamento, dovrà definire anche la specifica procedura prescelta ed il criterio di aggiudicazione ed indicare l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante delle procedura di gara.

Conclusa la procedura di gara, con l'aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente Aderente provvede all'aggiudicazione definitiva ed all'acquisizione della documentazione per la stipula del contratto.

Le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento del singolo lavoro o acquisizione di beni e servizi, nominato dall'Ente Aderente secondo le modalità previste dall'ordinamento, non subiscono modificazioni dall'affidamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante.

Restano di competenza degli Enti Aderenti gli affidamenti, sia di lavori che di servizi e forniture che, sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento nazionale e delle disposizioni regolamentari adottate dagli stessi Enti Aderenti, non prevedano l'acquisizione di più offerte (c.d. "affidamenti diretti").

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 5 – Attività della Stazione Unica Appaltante

La Stazione Unica Appaltante, ricevuta la Determina a contrarre dell'Ente Aderente, con la quale viene resa titolare del procedimento di gara, e la relativa documentazione progettuale incidente sul procedimento di aggiudicazione:

- a) provvede alla stesura degli schemi degli avvisi, dei bandi, delle lettere di invito e dei modelli per la partecipazione alla gara da parte dei concorrenti, condividendone il contenuto, ove richiesto, con gli Enti Aderenti;
- b) acquisisce il CIG e provvede alle occorrenti comunicazioni alla AVCP;
- c) pubblica, secondo le formalità stabilite dalla legge, gli avvisi ed i bandi e inoltra le lettere di invito;



- d) fornisce, ai concorrenti che ne facciano richiesta, ogni necessario chiarimento rispetto alla procedura di gara ed alle modalità di partecipazione;
- e) svolge le sedute di gara provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- f) svolge le procedure di valutazione ed eventuale esclusione delle offerte anomale;
- g) provvede alle comunicazioni di esclusione;
- h) concluso il procedimento di gara mediante l'aggiudicazione provvisoria trasmette gli atti all'Ente Aderente, che provvede all'approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione alla Stazione Unica Appaltante.

La Stazione Unica Appaltante, ricevuta dall'Ente Aderente la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, provvede alla pubblicazione ed alla comunicazione degli esiti di gara.

Ove l'Ente Aderente, ricevuti gli atti di gara ed il verbale di aggiudicazione provvisoria, ritenga di non potere procedere all'aggiudicazione definitiva in conformità dell'aggiudicazione provvisoria, potrà darne comunicazione alla Stazione Unica Appaltante indicandone i motivi. In tale circostanza, la Stazione Unica Appaltante, valutati i motivi adottati dall'Ente Aderente, assumerà gli atti conseguenti.

La Stazione Unica Appaltante svolge la sua attività con la massima tempestività, tenendo conto degli eventuali motivi di urgenza rappresentati dagli Enti Aderenti. In via ordinaria le procedure sono attivate, mediante la prima pubblicazione occorrente, entro il termine di 21 giorni dal ricevimento della Determina a contrarre assunta dall'Ente Aderente, completa di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività. I termini assegnati ai concorrenti non dovranno superare di oltre il trenta per cento i minimi di legge, salvo diverse specifiche valutazioni motivate dalla necessità di assicurare maggiore partecipazione concorrenziale. La prima seduta di gara, di norma, non sarà fissata oltre il settimo giorno dalla ricezione delle offerte. Ove siano necessarie più sedute di gara, di norma, l'intervallo tra una seduta e l'altra non sarà superiore a tre giorni, salvo, beninteso, il rispetto dei termini per eventuali comunicazioni ai concorrenti.

art. 6 – Elenchi di soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.

La Stazione Unica Appaltante può formare, ed aggiornare secondo le modalità di legge, propri elenchi di operatori da invitare alle procedure ristrette semplificate o negoziate:



- a) ai sensi e con le modalità di cui all'art.123 del D.Lgs.163/2006 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)
- b) per l'applicazione, anche nel caso dell'art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006, delle procedure di cui all'art.57 comma 6;
- c) per l'applicazione dell'art.125 comma 8 del D.Lgs.163/2006;
- d) per l'applicazione dell'art.267 del DPR 207/2010.

La costituzione di tali elenchi sarà resa nota agli Enti Aderenti.

E' conservata la facoltà dei singoli Enti Aderenti di costituire ed aggiornare propri elenchi tra quelli indicati al comma 1.

Con la Determina a contrarre l'Ente Aderente stabilisce, per le procedure in cui sia necessario accedere ad uno degli elenchi di cui sopra, se deve essere utilizzato l'elenco della Stazione Unica Appaltante, ove formato, ovvero l'elenco costituito dall'Ente Aderente. In tale ultima ipotesi, l'Ente Aderente trasmette l'elenco da utilizzare ed i relativi criteri di estrazione.

art. 7 – Spese di gara e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante.

Sono a carico dell'Ente Aderente, relativamente alla singola procedura affidata e sono dall'Ente Aderente corrisposte, in anticipazione o a conclusione del procedimento, alla Stazione Unica Appaltante:

- a) le spese di pubblicità in ogni forma sostenute;
- b) la tassa di gara dovuta alla AVCP;
- c) i compensi ai commissari ex art.84 D.Lgs.163/2006, ove dovuti;
- d) gli oneri di Stazione Unica Appaltante.

Dette spese sono previste nel quadro economico del progetto dei lavori, servizi e forniture la cui procedura di affidamento è trasferita alla Stazione Unica Appaltante.

Gli oneri di Stazione Unica Appaltante sono calcolati in rapporto all'importo a base di gara, al lordo degli oneri di sicurezza, secondo il seguente prospetto:

per importi fino a	€ 150.000	€ 1.500
per la quota eccedente € 150.000 fino a € 500.000		0,90%
per la quota eccedente € 500.000 fino a € 1.000.000		0,50%
per la quota eccedente € 1.000.000 fino a € 2.000.000		0,25%
per la quota eccedente € 2.000.000 fino a € 5.000.000		0,15%
per la quota eccedente € 5.000.000		0,10%

Detti oneri, nel caso debba essere eseguita la verifica di anomalia per uno o più concorrenti, sono maggiorati di una percentuale pari all'11% aumentata di un punto percentuale per ciascuna verifica oltre la prima.



PARTE III – ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

art. 8 – Sede, indirizzo di posta elettronica, sito internet. Servizi di ragioneria e tesoreria.

La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Unione dei Comuni Terre dell'Ufita.

Essa è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata e di sito internet.

Il registro protocollo della Stazione Unica Appaltante è tenuto distinto dal registro protocollo della Unione.

La Stazione Unica Appaltante si avvale dei servizi di Ragioneria e di Tesoreria dell'Unione.

art. 9 – Personale e relativa organizzazione. Seggi di gara. Commissioni giudicatrici

La Stazione Unica Appaltante è Ufficio della Unione dei Comuni Terre dell'Ufita, con propria dotazione organica che è definita dall'organo competente della stessa Unione.

La Stazione Unica Appaltante è diretta da un Responsabile, dirigente o funzionario di idonea capacità tecnica e comprovata esperienza in materia di contratti pubblici, cui compete la sottoscrizione degli avvisi, dei bandi e delle lettere di invito e di ogni atto di valenza esterna.

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante costituisce, per ciascuna procedura affidata, con proprio provvedimento, il seggio di gara, di norma formato da personale della Stazione Unica appaltante. Nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice prevista dall'art.84 del D.Lgs.163/2006, è nominata dal Responsabile della Stazione Unica Appaltante, nei tempi, modi e forme stabilite dal citato art.84, previa intesa scritta con l'Ente Aderente, che può proporre uno o più componenti tra coloro che ne hanno i requisiti.

Il Responsabile sovrintende a tutte le attività indicate al comma 1 dell'art.5, che, per ogni singola procedura, sono svolte mediante unità operative costituite, oltre che dallo stesso Responsabile, da due funzionari di idonea competenza, che assumono,



altresì, i compiti di responsabile del procedimento e di segretario verbalizzante delle sedute di gara.

PARTE IV – CONTROLLI, TRATTAMENTO DEI DATI.

art.10 – Controllo dell'attività della Stazione Unica Appaltante

L'attività della Stazione Unica Appaltante è soggetta al controllo interno dell'Unione, nelle forme previste dall'ordinamento e secondo le disposizioni regolamentari, e viene esercitata sotto la supervisione della Giunta dell'Unione.

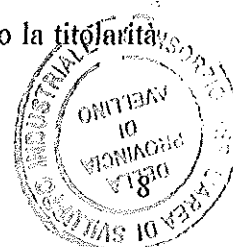
Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente Aderente per il servizio, la fornitura o il lavoro di cui la Stazione Unica Appaltante ha in corso la procedura di gara, ha accesso immediato, previa richiesta scritta, a tutti gli atti della Stazione Unica Appaltante relativi a quella procedura di gara. Il Responsabile della Stazione può, tuttavia, differire l'accesso agli atti della procedura che debbano essere tenuti riservati ai concorrenti. In particolare, per le procedure ristrette e negoziate, può essere differito l'accesso agli elenchi dei soggetti invitati sino allo scadere del termine per la ricezione delle offerte ed ai verbali delle sedute in forma riservata sino alla aggiudicazione provvisoria.

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente Aderente per il servizio, la fornitura o il lavoro di cui la Stazione Unica Appaltante ha in corso la procedura di gara, ha facoltà di:

- a) chiedere alla Stazione Unica Appaltante relazioni scritte sulla sua attività in relazione allo specifico procedimento, assegnando termini congrui e ragionevoli;
- b) formulare direttamente alla Stazione Unica Appaltante motivate osservazioni in ordine all'applicazione di norme dell'ordinamento e del presente Regolamento;
- c) chiedere al Presidente dell'Unione l'adozione di provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante in relazione allo specifico procedimento.

art.11 – Trattamento dei dati

La Stazione Unica Appaltante è impegnata ad adottare le necessarie misure di sicurezza nel trattamento dei dati che acquisisce per lo svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione della Convenzione gli Enti Aderenti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.



Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Stazione Unica Appaltante. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del responsabile del trattamento.

La Stazione Unica Appaltante è obbligata al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali stabiliti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante è obbligato a consentire ai soggetti designati dagli Enti Aderenti verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Ente Aderente ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dagli Enti Aderenti medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione alla Stazione Unica Appaltante per i provvedimenti tecnici di competenza.

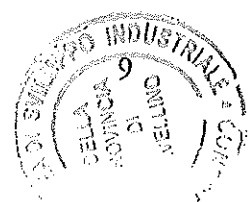
L'accesso ai dati ubicati presso la Stazione Unica Appaltante da parte di soggetti terzi è consentito, se previsto da una disposizione di legge, previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.12 – Personale della Stazione Unica Appaltante nelle more della costituzione della dotazione organica stabile

Nelle more della costituzione della dotazione organica stabile, il personale per lo svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante è individuato, tenuto conto delle occorrenti competenze professionali e dei carichi di incombenze richieste, con provvedimento della Giunta dell'Unione, anche nell'ambito del personale in servizio presso gli Enti Aderenti che, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, svolge le proprie prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

Al personale individuato e nominato ai sensi del comma 2 spetta un compenso che trova copertura finanziaria negli oneri di Stazione Unica Appaltante di cui al comma 1 lettera d) dell'art.7.



art.13 – Recesso dell'Ente Aderente e procedimenti in corso

Il recesso dell'Ente Aderente, formalizzato secondo le disposizioni della convenzione, non ha effetti sui procedimenti già affidati alla Stazione Unica Appaltante che saranno conclusi in conformità al presente Regolamento.